

## **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

Considerata la normativa vigente, (D.L.62/2017) nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d'apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe, a maggioranza e con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può deliberare la non ammissione dell'alunno alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

### **Il collegio stabilisce i criteri di non ammissione alla classe successiva:**

- Presenza della mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una singola disciplina, ma in associazione ad un comportamento gravemente inadeguato.
- Presenza della mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline che non ha permesso il raggiungimento dei livelli minimi di maturazione globale dell'alunno.

La valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline è riportata sul documento di valutazione. Il voto di Educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie mediante convocazione da parte del docente e se necessario del D.S. i livelli d'apprendimento parzialmente raggiunti, la Scuola altresì nell'ambito della propria autonomia organizzativa, attiva strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento.